



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA

così composta:

dr.ssa Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore

dr.ssa Marina Tucci consigliere

dr. Mario Montanaro consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 4859 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del giorno 13 luglio 2026 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*),
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Costantini

PARTE APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*),
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Gusso e Sebastiano Tonon

PARTE APPELLATA

OGGETTO: atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 15980/2022 della corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza di questa corte d'appello n. 4210/2015

FATTO E DIRITTO

§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio è così riassunta nella ordinanza della corte di cassazione n. 15980/2022:

*«Il comune di *Pt_1* impugnò, nei confronti della *Controparte_1* l'ordinanza emessa ex art. 702 bis, c.p.c., dal Tribunale di Latina, con la quale fu dichiarata l'improcedibilità del ricorso avente ad oggetto il pagamento del contributo per gli oneri per la verifica e sorveglianza del servizio*

dell'acquedotto, di cui all'art. 1, lett. d), parte I, della convenzione tra le parti del 18.12.93 per la gestione del servizio idrico integrato, dei canoni annui e al rimborso dei consumi idrici e delle somme richieste al Pt_1 dalla CP_2. Al riguardo, il Tribunale osservò che l'art. 20 della predetta convenzione conteneva la clausola compromissoria, secondo la quale le cause promosse durante l'esercizio della concessione o circa la relativa interpretazione ed esecuzione, erano devolute ad arbitri rituali. Il Parte_1 ha appellato sostenendo la nullità delle clausole compromissorie contenute nella convenzione, poiché in materia di concessioni di servizi pubblici sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, e che nella fattispecie tali clausole prevedevano la decisione secondo equità, non ammissibile nel caso concreto. L'appellata società replicava che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata solo con il regolamento di competenza. Con sentenza del 14.7.15 la Corte territoriale respinse l'appello, osservando che: l'eccezione sulla competenza era infondata poiché la competenza degli arbitri non aveva natura di pronuncia sulla competenza poiché l'esame del potere degli arbitri presupponeva necessariamente l'esame e l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, trattandosi dunque di questione preliminare di merito la cui decisione con sentenza comporta la sua impugnabilità con 'appello; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l'eccezione di compensazione era stata sollevata in subordine e dunque non era da considerare un'implicita rinuncia a far valere la clausola compromissoria; la questione dibattuta non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, per cui era corretta la decisione sull'esclusione della nullità della clausola compromissoria, venendo in rilievo una controversia di natura patrimoniale per concessione di pubblici servizi in tema di pagamento di corrispettivi di fonte contrattuale; non era criticabile l'ordinanza impugnata neppure nella parte relativa all'interpretazione dell'arbitrato rituale, atteso che il motivo d'appello non conteneva alcuna censura alla motivazione e che non si comprendeva in qual modo la clausola sarebbe interpretabile nel senso di attribuire agli arbitri il potere di decidere secondo equità. Il Parte_1 ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. La Controparte_1 [...] resiste con controricorso, illustrato con memoria».

§ 2. — All'esito del giudizio la corte di cassazione ha così deciso:

“La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.”.

A fondamento della decisione la corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso proposto dal [...] [...]

Pt_1 e ha svolto le considerazioni che seguono:

«...in materia di concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile ratione temporis, prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente (Cass., n. 8094/21; SU, n. 21585/13). Ne consegue la fondatezza della doglianza del Comune ricorrente».

§ 3. — Ha proposto atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. il Parte_1 ed ha così concluso:

“In via principale CONCLUSIONI “Voglia l’Illustrissima Corte d’Appello di Roma - previo accoglimento della conclusioni già rassegnate nell’interesse del Parte_1 in ossequio al principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 1850/2022 della Corte Suprema di Cassazione - respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, anche in via riconvenzionale e/o incidentale, siccome inammissibile, improponibile, infondata e comunque non provata, in totale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Latina, depositata il 29 luglio 2011, comunicata in data 26 settembre 2011 e mai notificata, e ad integrale

accoglimento delle domande ed eccezioni tutte rassegnate dal
Parte_1 in primo grado,

accertare l'inadempimento della Controparte_1
[...] rispetto alle obbligazioni di pagamento del contributo e del
canone annuali previsti, rispettivamente, dalla parte I^, art.1, lett
d) e dalla parte II^ art.1, lett.i) della Convenzione di concessione
idrica di cui in premessa;

✓ accertare altresì l'inadempimento della CP_1
[...] rispetto all'obbligazione di rimborsare al Parte_1
[...] i consumi idrici e gli importi a quest'ultimo richiesti dalla
CP_2, per come esposti e quantificati con le fatture n.
1/2009 e 17/2009 di cui meglio in premessa. conseguentemente,

✓ condannare la società Controparte_3 in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
del contributo e del canone annuali previsti, rispettivamente, dalla
parte I^, art.1, lett d) e dalla parte II^, art.1, lett.i) della
Convenzione di cui in premessa per gli anni che intercorrono dal
1994 (compreso) al 2010 nella complessiva misura di €
461.872,83 comprensiva di aggiornamento annuale del canone di
cui alla parte II^ e di interessi legali dalle singole scadenze,
individuate come in premessa, fino a tutto il 9 settembre 2022,
oltre ulteriori interessi fino al soddisfo, ovvero al pagamento della
diversa somma, maggiore o minore, dovuta a termini di legge e di
convenzione;

✓ condannare la società Controparte_3 in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
della somma di € 233.201,12, a titolo di rimborso dei costi
addebitati al Pt_1 dalla CP_2, per come esposti e
quantificati con le fatture n. 1/2009 e 17/2009 di cui meglio in
premesse, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino al 9
settembre 2022 per € 30.345,56 nonché ulteriori interessi fino
all'effettivo soddisfo; ovvero al pagamento della diversa somma,
maggiore o minore, dovuta a termini di legge e di convenzione; In
ogni caso,

✓ condannare la Controparte_4, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle
spese, delle competenze e degli onorari di questo così come di tutti
i precedenti gradi di giudizio.

In via istruttoria ✓ disporre lo stralcio della documentazione ex
adverso depositata dalla CP_1 n sede di costituzione nel presente
giudizio per le ragioni". (cfr. note conclusive depositate
dall'appellante in data 26 giugno 2026)

Controparte_1 ha resistito alle domande ed ha così concluso:

*“In via pregiudiziale Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma respingere in tutto o in parte la domanda di pagamento delle somme indicate in ricorso dal *Parte_1* in quanto prescritte; Nel merito Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma in via principale respingere la domanda del *Parte_1* in quanto infondata e/o non provata, e in via subordinata in quanto il credito del *Parte_1* è inferiore al credito vantato da *Controparte_1* nei confronti del *Parte_1* per le causali esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”*

Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 13 luglio 2026, svolta in modalità cartolare, previa concessione di termini anticipati per il deposito di note conclusionali ex art. 281-sexies c.p.c.

§ 4. — Il *Parte_1* ha riproposto la domanda avanzata in primo grado con la quale, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale civile di Latina in data 25 ottobre 2010, aveva chiesto di accertare l'inadempimento della *Controparte_1* rispetto alle obbligazioni di pagamento del contributo e del canone annuali previsti, rispettivamente, dalla parte I[^], art. 1, lett d) e dalla parte II[^] art.1, lett. i) della Convenzione di concessione; nonché a quella di rimborsare al *Parte_1* i consumi idrici e gli importi a quest'ultimo richiesti dalla *CP_2*, per come esposti e quantificati con le fatture n. 1/2009 e 17/2009; ed ivi sentirla conseguentemente condannare al pagamento dei citati contributo e canone annuali per gli anni che intercorrono dal 1994 (compreso) al 2010 nella complessiva misura di € 424.984,78, comprensiva di aggiornamento annuale del canone di cui alla parte II[^] e di interessi legali dalle singole scadenze, accertate come nella premessa, fino a tutto il 30 settembre 2010, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 233.201,13, a titolo di rimborso delle citate fatture n. 1/2009 e 17/2009, oltre interessi al tasso legale dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo.

A fondamento della domanda il *Pt_1* ricorrente aveva dedotto la Convenzione trentennale stipulata in data 18 dicembre 1993 per l'affidamento alla *Controparte_1* della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale; convenzione integrata in data 25 marzo 1996 a mezzo di apposito

atto aggiuntivo (*cf.* docc. 2 e 3 fascicolo di parte Tribunale *Parte_1*). Aveva altresì dedotto che, dopo aver rilevato il sistematico inadempimento da parte della *CP_1* dell'obbligo di pagare al *Pt_1* i contributi e canoni annuali previsti dall'art. 1, lett. d), Parte I[^] e dall'art. 1, lett. i), Parte II[^] della Convenzione nonché di rimborsargli quanto preteso dalla *CP_2* per la fornitura dell'acqua all' "ingrosso", a termini dell'art. 10, comma 1, lett. o), della Parte I[^] della Convenzione, aveva depositato il ricorso introduttivo del giudizio.

Nel presente giudizio di rinvio *Controparte_1* ha riproposto le eccezioni di:

- prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal *Pt_1*
- difetto di prova sulle attività di vigilanza e l'assenza di prova sul pagamento effettivo dell'acqua all'ingrosso;
- eccezione di compensazione impropria dei crediti del *Pt_1* per effetto dei contro-crediti per lavori straordinari dalla stessa *CP_1* effettuati in costanza di rapporto e quantificati in oltre 11 milioni di euro di cui il credito di € 884.531,67 asseritamente riconosciuto dal *Pt_1*

Le pretese creditorie del *Parte_1* riguardano:

- i contributi annuali previsti dall'art. 1, lett. d), Parte I[^] della Convenzione;

- i canoni annuali previsti dall'art. 1, lett. i), Parte II[^] della Convenzione;

- le fatture nn. 1/2009 e 17/2009 emesse per pagamento di quanto dovuto dal *Pt_1* alla *CP_2* a fronte della fornitura dell'acqua all' "ingrosso" relativa agli anni 2003 e 2004, a termini dell'art. 10, comma 1, lett. o) della Convenzione.

Per quanto riguarda i contributi annuali ed i canoni annuali, il *Pt_1* *Pt_1* ha assolto all'onere della prova mediante la produzione del titolo da cui deriva la pretesa, ossia la Convenzione stipulata in data 18 dicembre 1993 e l'atto aggiuntivo in data in data 25 marzo 1996, e ha dedotto l'inadempimento della società convenuta.

Quest'ultima non ha provato l'adempimento, ma ha innanzitutto eccepito la prescrizione quinquennale di cui all'art. l'art. 2948, comma 1 – n. 4), c.c., che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per ciò che deve essere pagato periodicamente ad anno.

L'eccezione va accolta, in quanto, effettivamente, tanto il per contributo per la verifica e sorveglianza del servizio di acquedotto di cui all'art. 1, lett. d), Parte I[^] della Convenzione,

quanto per il canone di cui all'art. 1 della Parte II[^] della Convenzione, era prevista la cadenza annuale per il pagamento.

Ciò premesso, l'atto interruttivo prima dell'introduzione della causa con il ricorso nell'anno 2010, è la lettera diffida di pagamento ricevuta dalla ex concessionaria il 19 aprile 2010 di cui al doc. 4 fascicolo di parte Tribunale *Parte_1*. Gli altri atti interruttivi della prescrizione prodotti dalla ricorrente, impregiudicata ogni valutazione sull'idoneità degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione, si fermano alla lettera di sollecito in data 18 febbraio 2004.

Ne deriva che la pretesa creditoria del comune ricorrente può essere accolta limitatamente ai canoni e contributi con scadenza dal 2005 al 2010, mentre la domanda relativa alle annualità precedenti al 2005 è prescritta.

Per quanto attiene ai canoni, la stessa attrice in riassunzione ha limitato la domanda a pag. 6 della comparsa conclusionale agli anni 2005-2010 ed ha quantificato la somma dovuta per sorte rivalutata anno per anno, oltre interessi al 25.6.2026, pari ad euro 42.818,24.

La società convenuta ha poi eccepito, quanto ai contributi, che gli stessi erano dovuti per servizi che imponevano anche all'amministrazione comunale l'adempimento di attività che invece il *Parte_1* non ha provato di aver svolto.

L'eccezione va disattesa, sul rilievo che l'art. 1 parte I[^], lettera d) della Convenzione prevede un minimo annuo garantito di € 15.493,70 senza che sia prevista alcuna connessione tra l'attività a carico del *Pt_1* e quella a carico della concessionaria.

Pertanto, la somma complessiva di euro 77.468,5 (€ 15.493,70 X 5 annualità) è dovuta dalla società convenuta con interessi dalle singole scadenze al saldo.

La società *Controparte_1* ha poi eccepito in compensazione il controcredito azionato con la domanda di arbitrato che società aveva notificato al *Parte_1* in data 16/02/2011 (doc. 18), con la quale aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 11.803.165,91 deducendo plurime ragioni di natura creditorie da intendersi in questa sede integralmente richiamate. La materia del controcredito di *CP_1* stata oggetto di due lodi, lodo numero 172/2008 e lodo numero 27/2016), dichiarati entrambi nulli, rispettivamente, con ordinanza n. 8094/2021 della Corte di Cassazione e con sentenza n. 2629/2021 della Corte d'Appello di Roma. Tuttavia la società ha eccepito che il *Parte_1* con nota prot. n. 771 del

13/01/2011 (doc. 23) ha riconosciuto come dovuta la quasi totalità dell'importo richiesto, e più precisamente l'importo complessivo di € 800.834,47; di conseguenza, secondo la società convenuta, il controcredito dovrebbe ritenersi provato almeno fino a detta somma.

La tesi va respinta, in quanto la nota del *Pt_1* di cui al doc. n. 23 proviene non dal legale rappresentante dell'ente territoriale ma dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del *Pt_1* con la conseguenza che il controcredito eccepito in compensazione, a sostegno del quale sono state prodotte solo le fatture, risulta del tutto sfornito di prova.

Infine, il *Parte_1* ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 233.201,12, a titolo di rimborso dei costi addebitati al *Pt_1* dalla *CP_2* [...], fatture nn. 1/2009 e 17/2009 emesse per pagamento di quanto dovuto dal *Pt_1* alla *CP_2* a fronte della fornitura dell'acqua all' "ingrosso" relativa agli anni 2003 e 2004, a termini dell'art. 10, comma 1, lett. o) della Convenzione.

Controparte ha eccepito la mancanza di prova dell'intervenuto pagamento da parte del *Parte_1* in favore della *CP_2*, delle somme di cui è chiesto il rimborso, ed ha evidenziato, anzi, che sulle somme in questione è ancora in corso un contenzioso tra il *Pt_1* e la *CP_2*.

Il *Pt_1* ha replicato che in sede di Convenzione la società si è accollata il suddetto debito, di talché, a differenza dell'azione di regresso, non sarebbe necessaria la prova del pagamento in favore del creditore.

La tesi del *Parte_1* va respinta.

Invero, anche a voler qualificare il rapporto quale accollo, risulta dall'art. 1273 c.c. che l'accordo interno, senza che sia intervenuta la liberazione del debitore originario da parte del creditore, determina solamente la responsabilità solidale del debitore originario e del terzo, in questo caso *Controparte_5* [...] nei rapporti interni tra condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1299 c.c. è data unicamente azione di regresso da parte del debitore in solido che abbia pagato l'intero debito.

E' pertanto fondata l'eccezione di parte convenuta secondo la quale nessuna somma è dovuta a titolo di rimborso per le indicate fatture, essendo mancata la prova del pagamento da parte del debitore originario, *Parte_1* in favore della parte creditrice *CP_2*.

In conclusione, in parziale accoglimento delle domande avanzate dal *Parte_1* va parzialmente accolta la

domanda di condanna della *Controparte_6* al pagamento dei canoni nella misura di euro 42.818,24 con interessi legali sulla predetta somma dal 25.6.2026 al saldo; altresì, va parzialmente accolta la domanda di condanna della *Controparte_6* al pagamento dei contributi annuali nella complessiva somma complessiva di euro 77.468,5 con interessi dalle singole scadenze al saldo.

Le altre domande, compresa l'eccezione riconvenzionale, vanno respinte.

§ 5. — Per effetto dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dal *Parte_1* nei confronti della *Controparte_5* e ritenuta, pertanto, integrata l'ipotesi della soccombenza reciproca parziale, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate nella misura di un terzo, mentre per il resto seguono la soccombenza della *Controparte_6*

Esse vanno liquidate per l'intero, avuto riguardo al valore della controversia tratto dal *decisum*, ai sensi del D.M. n. 140/2012, quanto al giudizio davanti al Tribunale di Latina, nella misura di euro 12.200,00 oltre a spese generali, IVA e CPA; ai sensi del D.M. n. 55/2014 quanto al precedente giudizio davanti alla corte d'appello di Roma nella misura di euro 13.635 oltre a spese generali, IVA e CPA; quanto al giudizio in cassazione nella misura di euro 7.290 oltre a spese generali, IVA e CPA; quanto al presente giudizio di rinvio, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal *Parte_1* nei confronti della *Controparte_1*, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — condanna *Controparte_1* al pagamento in favore del *Parte_1* della somma di euro 42.818,24 con interessi legali dal 25.6.2026 al saldo, nonché al pagamento della somma complessiva di euro 77.468,5 con interessi dalle singole scadenze al saldo;

2. — compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio davanti al tribunale di Latina, liquidate per l'intero nella misura di euro 12.200,00 oltre a spese generali, IVA e CPA e condanna *Controparte_1* al rimborso in favore del *Parte_1* [...] dei restanti due terzi;

- compensa nella misura di un terzo le spese del precedente giudizio davanti alla corte d'appello di Roma, liquidate per l'intero nella misura di euro 13.635 oltre a spese generali, IVA e CPA, e

condanna *Controparte_1* al rimborso in favore del *Parte_1* dei restanti due terzi;

- compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio davanti alla corte di cassazione, liquidate per l'intero nella misura di euro 7.290 oltre a spese generali, IVA e CPA e condanna *Controparte_1* al rimborso in favore del *Parte_1* [...] dei restanti due terzi;

- compensa nella misura di un terzo le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate per l'intero nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA e condanna *Controparte_1* [...] al rimborso in favore del *Parte_1* dei restanti due terzi.

Così deciso in Roma il giorno 13.7.2026.

Il presidente estensore